



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 659 / 2026
del 06/10/2026

Servizio AFFARI GENERALI

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI
ISTITUTO COMPRENSIVO PER ANNO SCOLASTICO 2026/27**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

nominato con decreto sindacale n. 17 del 23/12/2025

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale nr. 20 del 22/07/2026 di approvazione del piano di diritto allo studio anno scolastico 2026/2027, che prevedeva, tra l'altro, un contributo all'Associazione Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo avente sede in Albano S.A., Via Dante Alighieri 11, C.F. 95149790164 nella misura massima di € 4.000,00 quali interventi per attività parascolastiche;

VISTA la richiesta di contributo, formulata dal Comitato genitori, pervenuta al protocollo in data 30/09/2026 prot. n. 15224;

VISTO l'art. 12 della L. 241/1990, ai sensi del quale "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

RICHIAMATO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi etc. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022;

VERIFICATO come le attività delle associazioni, organismi enti pubblici e privati locali, contribuiscono alla promozione sociale del territorio, collocandosi, pertanto, tra le finalità istituzionali dell'Ente, sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento di compiti pubblici e non una forma di sponsorizzazione dell'immagine dell'Ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010/PAR in merito ai requisiti di legittimità per la concessione di contributi, ai sensi dell'art. 6 comma 9 D.L. n. 78/2010;

RILEVATO che l'art. 26, D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 dispone l'obbligo di pubblicazione sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" degli "atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (...) di importo superiore ai mille euro";

RICHIAMATO, quale criterio di ripartizione delle funzioni e delle competenze amministrative all'interno dell'ordinamento giuridico, il principio di sussidiarietà (orizzontale e verticale), alla luce del quale le funzioni amministrative devono essere attribuite agli enti più prossimi ai cittadini. La sussidiarietà orizzontale, in particolare, opera come limite all'esercizio delle competenze da parte dei pubblici poteri: l'esercizio delle attività di interesse generale spetta, in via preferenziale, ai privati o alle formazioni sociali, mentre l'ente locale ha un ruolo meramente sussidiario, di coordinamento, controllo, promozione e sostitutivo, solo nel caso in cui gli obiettivi fissati possano essere meglio perseguiti dal livello di governo superiore;

VISTA, ai fini della declinazione del succitato principio, la deliberazione Lombardia/333/2014/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che ribadisce per il Comune il divieto di concedere contributi quando il fine del beneficio si concreti nel dare visibilità all'ente, viceversa è possibile procedere alla concessione quando si tratti di sostenere iniziative utili alla collettività, che rientrino nei fini istituzionali e statutari dell'ente, che vengano attuate dal soggetto privato in rapporto di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

Ai fini della motivazione del presente atto, pare interessante la seguente precisazione della Sezione: "L'art. 4, comma 6, del decreto legge n. 95 del 2012 stabilisce poi che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria". La disposizione precisa altresì che detti enti, "che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche", chiarendo al riguardo che "sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali";

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che l'Amministrazione comunale intende, con la gestione di attività svolte da associazioni, privilegiare un servizio di competenza del Comune svolto in via mediata da un soggetto terzo. Ed è quanto stabilito dal D. Lgs. n. 78/2010. Di fatto, a tal riguardo, le Corti dei Conti si sono espresse escludendo ogni responsabilità

dell'Amministrazione qualora il contributo erogato, sia finalizzato non a promuovere l'immagine del Comune, ma a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nel compito dell'ente comunale, svolte nell'interesse della collettività;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è il dipendente Massimiliano Citti;

ACCERTATA l'assenza di conflitto di interessi del responsabile del procedimento e del responsabile dell'atto in oggetto;

VISTI:

- Il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
- La L. n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. (Procedimento amministrativo);
- La L. n. 190 del 6.11.2012 e s.m.i. (Anticorruzione);
- Il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 (Trasparenza);
- Il GDPR 679/2016, il D. Lgs 196/2003 s.m.i. e D. Lgs 101/2018 (Privacy);
- L'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- Il D. Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (Antimafia);
- Lo Statuto del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Albano Sant'Alessandro;
- Il Regolamento dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Albano S.A.

ATTESO che:

- Con Deliberazione Consiliare n. 41 del 17/12/2025, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026/28;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2026, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al bilancio di previsione 2026/28;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

CONSIDERATO che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata, deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 78/09, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;

RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione.

D E T E R M I N A

DI PROCEDERE all'assunzione di un impegno di spesa pari ad € 4.000,00 da destinare all'Associazione COMITATO GENITORI dell'Istituto Comprensivo di Albano S.A. e Torre de' Roveri avente sede in Albano S.A., Via Dante Alighieri 11, C.F. 95149790164: – per le attività relative all'anno scolastico 2026/2027, per le ragioni in premessa esposte;

DI IMPUTARE la spesa di € 4.000,00 al bilancio di previsione 2026 – 2028 esercizio 2026 - stanziamento di bilancio - capitolo 3100 missione 4 – programma 07 – gruppo 2° livello 104 - codice bilancio 1.04.01.01.002;

Di precisare che l'imputazione dell'impegno di cui sopra avviene secondo la previsione di esigibilità dell'obbligazione giuridica perfezionata con il presente atto;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, trattandosi di un provvedimento che comporta un impegno di spesa, il programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa medesimo è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

Di dare atto della regolarità tecnica del presente atto attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", così come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Di dare comunicazione al soggetto interessato del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento si è concluso nei termini di legge come previsto dall'art. 2 L. 241/90;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva, previa acquisizione del parere del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, contestualmente alla pubblicazione all'albo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato nel termine di 120 gg., entrambi i termini sono decorrenti dalla data di scadenza del termine di pubblicazione avvenuta in base alla legge.

Albano S.A., 06/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TASCHINI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)